

Informazioni concernenti il riscatto nel conto supplementare

Valido a partire dal 1° gennaio 2024

1 Scopo/Base

Se le possibilità di riscatto negli averi di vecchiaia sono state esaurite, è possibile aprire un conto supplementare con il quale finanziare, a seconda della scelta:

- a) il riscatto della riduzione delle prestazioni di vecchiaia causate dal previsto pensionamento anticipato, e/o
- b) una rendita transitoria ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 del regolamento di previdenza.

Il conto supplementare viene alimentato dai riscatti della persona assicurata e remunerato al tasso d'interesse fissato dal Consiglio di fondazione.

Il riscatto nel conto supplementare non deve superare la differenza fra l'importo massimo consentito e l'importo disponibile sul conto supplementare al momento del riscatto, dopo deduzione degli importi ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 del regolamento di previdenza. L'importo massimo consentito del conto supplementare corrisponde alla somma dei valori risultanti dall'utilizzo delle tabelle negli allegati D ed E del piano di previdenza.

Se la persona assicurata va in pensione più tardi del previsto, l'obiettivo di prestazione regolamentare all'età di riferimento può essere superato al massimo del 5 % dopo il finanziamento di una rendita transitoria ai sensi del cpv.1 lett. B. Se al momento del pensionamento il valore limite viene superato, l'avere eccedente rimane alla CPM.

2 Prestazioni dal conto supplementare

Il conto supplementare viene saldato al più presto al momento del primo pensionamento per vecchiaia e al più tardi al momento del pensionamento completo e può essere utilizzato:

- per aumentare la rendita di vecchiaia e le relative prestazioni prevedibili o
- come capitale di vecchiaia o
- per finanziare una rendita transitoria ai sensi dell'art. 26 del regolamento di previdenza oppure
- come combinazione delle tre possibilità summenzionate.

Se l'intera prestazione di vecchiaia viene riscossa sotto forma di capitale, il saldo del conto supplementare può anch'esso essere erogato solo come pagamento unico.

In caso di decesso della persona assicurata prima del pensionamento, il saldo del conto supplementare viene versato al coniuge superstite, ai figli o, in loro assenza, agli aventi diritto del capitale in caso di decesso.

In caso di incapacità di guadagno totale, il saldo del conto supplementare viene versato alla persona assicurata.

In caso di uscita dalla CPM, l'avere del conto supplementare viene versato assieme all'avere di vecchiaia come prestazione di libero passaggio.

3 Deducibilità fiscale della somma di riscatto

Nella maggior parte dei casi, i riscatti possono essere dedotti dal reddito imponibile. La persona assicurata deve tuttavia chiarire da sé la deducibilità fiscale presso le autorità fiscali competenti. Ciò vale in particolare per i riscatti effettuati entro tre anni prima del pensionamento con prelievo di capitale (parziale) della prestazione di vecchiaia. Durante questo periodo, sono problematici anche un prelievo di capitale per finanziare la proprietà d'abitazioni ad uso proprio nonché il pagamento in contanti della prestazione d'uscita.

Per i riscatti effettuati, la persona assicurata riceve, dopo la fine dell'anno, il formulario ufficiale compilato per la richiesta di deduzione fiscale.

Non hanno diritto alla deduzione fiscale gli averi del pilastro 3a nonché gli averi previdenziali acquisiti all'estero ai sensi dell'art. 60b cpv. 2 OPP2, trasferiti per l'acquisto di prestazioni previdenziali.

4 Informazioni

I nostri consulenti previdenziali sono felici di fornirvi ulteriori informazioni:

<https://www.mpk.ch/it/previdenza/consulenti-di-previdenza>

Il formulario di richiesta è disponibile nel portale per assicurati «myMPK» (www.mypk.ch) e su www.mpk.ch.